



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSAT 14
DEL 3 GENNAIO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 3 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.57/A

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA) Avverso ammenda di € 200,00; avverso inibizione fino al 15/03/2017 dei sig.ri Lo Piccolo Giuseppe e Mancuso Antonino; squalifica fino al 15/03/2017 dell'allenatore sig. Vincenzo Porretto; squalifica fino al 15/03/2017 dell'assistente arbitrale sig. Riccardo Sandovalli; squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Davide Angelo Candela, Francesco Anton De Luca, Anthony Lo Piccolo, Francesco Paolo Migliore e Alessandro Randi.

Campionato Allievi Regionali Girone "01" Gara: Fincantieri - Città di Carini del 11/12/2016 - C.U. n. 198/66 sgs del 13/12/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Città di Carini impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendone l'annullamento o, in subordine, una riduzione, sostenendo, qui in sintesi, che i propri dirigenti non hanno partecipato ad alcuna rissa e che al contrario gli stessi sono stati oggetto di una aggressione perpetrata a loro danno da circa quindici sostenitori della società ospitante.

In ragione di quanto sopra chiede, ai fini istruttori, che venga convocato il direttore di gara per rendere chiarimenti in ordine ad alcune circostanze.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve rigettare la richiesta di audizione del direttore di gara in quanto il referto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta chiaro e privo di contraddizioni in ordine agli accadimenti dei fatti.

Dalla sua lettura si rileva che al 20' del 1° tempo il direttore di gara ha ammonito il calciatore n. 2 del Città di Carini sig. Anthony Lo Piccolo per un fallo commesso in danno di un avversario. E' a questo punto che il calciatore n. 9 della Soc. Fincantieri, che poco prima aveva subito il fallo del Lo Piccolo, reagiva nei confronti di quest'ultimo colpendolo con diversi calci alle gambe.

A seguito di quanto stava accadendo in campo il sig. Antonino Mancuso, dirigente accompagnatore della Soc. Città di Carini, entrava sul terreno di gioco nel tentativo di dividere i due calciatori e di sedare una rissa che si stava accendendo fra i calciatori in campo. Quasi contestualmente all'ingresso in campo del sig. Mancuso tutti i tesserati di entrambe le panchine facevano anch'essi ingresso sul terreno di gioco e cominciarono a scambiarsi reciprocamente calci, pugni e spintoni. Tra essi il direttore di gara, per quello che qui ci interessa, riconosceva i sigg. Antonino Mancuso, Giuseppe Lo Piccolo e l'allenatore Vincenzo Porretto.

Nel contempo anche i calciatori di entrambe le società cominciarono un reciproco scambio di calci, pugni e spintoni ed in particolare venivano riconosciuti, tra quelli tesserati per la Società Città di Carini, i sig.ri Francesco Migliore, Anthony Lo Piccolo, Francesco De Luca, Alessandro Randi, Davide Angelo Candela e l'assistente arbitrale sig. Riccardo Sandovalli.

Mentre era in corso tale rissa il direttore di gara riferisce che dal cancello di accesso alla tribuna entravano circa una quindicina di persone che si scagliavano contro i tesserati del Città di Carini.

In relazione a quanto sopra questa Corte ritiene che il reclamo, per quanto attiene le sanzioni a carico dei dirigenti e dell'allenatore, non possa trovare accoglimento risultando le sanzioni inflitte a loro carico congrue e non suscettibili della benché minima diminuzione in quanto, per come più volte ribadito da questa Corte: a) dai dirigenti e dagli allenatori operanti nel settore giovanile si richiede un comportamento maggiormente corretto e leale stante il valore educativo di dette categorie; b) secondo la giurisprudenza penalistica il reato di rissa si consuma nel momento in cui tre o più persone si colpiscono reciprocamente non importando se l'atto violento abbia scopo aggressivo o difensivo.

Per quanto attiene poi la sola posizione del sig. Antonino Mancuso, la produzione del certificato medico non prova che lo stesso non abbia potuto comunque colpire con pugni e spintoni i dirigenti avversari così come descritto dall'arbitro nel suo referto.

Infine è da rilevare che la riferita aggressione da parte dei sostenitori appartenenti apparentemente alla Società Fincantieri è avvenuta in una fase temporalmente (anche se breve) successiva agli incidenti avvenuti sul terreno di gioco.

Il gravame, inoltre, non può trovare accoglimento per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda risultando anch'essa congrua in relazione a quanto posto in essere dai tesserati della reclamante e di cui essa ne risponde oggettivamente.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico dei calciatori e dell'assistente arbitrale che altri non era se non il calciatore indicato in distinta con il n.12, le cui sanzioni devono essere ridotte nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. trattandosi, quanto da loro posto in essere, di atti di violenza in danno di calciatori avversari, non risultando dagli atti ufficiali che gli stessi siano stati connotati da particolare gravità.

Infine, non si può fare a meno di rilevare che le considerazioni espresse dalla ricorrente circa le conseguenze che le sanzioni producono sulla classifica disciplina, per cui essa Società incorrerebbe in un'eventuale esclusione dalle competizioni regionali giovanili, con suo grave nocumento economico e con pregiudizio per la funzione sociale svolta, non possono essere oggetto di valutazione alcuna da parte di questa Corte in quanto l'addebito delle penalità sulla classifica disciplina sono implicite in tutti i provvedimenti adottati, così come in ogni misura sanzionatoria assunta nei confronti di qualunque altro partecipante allo stesso campionato. Senza sottacere che esse non precludono, comunque, alla società appellante la prosecuzione dell'attività sportiva e promozionale (cfr. T.N.A.S. 21/07/2011).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Davide Angelo Candela, Francesco Anton De Luca, Anthony Lo Piccolo, Francesco Paolo Migliore, Alessandro Randi e Riccardo Sandovali confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.60/A**A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica del campo per due gare ed ammenda di € 300,00 Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Parmonval - Mazara Calcio del 10/12/2016 - C.U. n. 202 del 14/12/2016**

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Parmonval impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le rimostranze poste in essere dai propri tesserati e dirigenti nei confronti della terna sono state solo verbali e che quanto accaduto è da ascrivere solo a fatto colpa di alcuni soggetti estranei alla Società i quali, approfittando dell'assenza delle Forze dell'ordine, si sono introdotti illegittimamente nello spiazzo antistante agli spogliatoi per protestare avverso le decisioni assunte dall'arbitro nel corso della gara.

Peraltro detti soggetti, prosegue la reclamante, sono stati "contrastati" dai propri Dirigenti e le asserite lesioni lamentate da uno degli ufficiali di gara sono da riconnettersi più alla ressa che si è venuta a creare piuttosto che ad una azione violenta.

In ragione di quanto sopra la Società chiede la riforma *in melius* delle sanzioni irrogate, anche in relazione al fatto che a suo carico non vi sono precedenti specifici e che quanto avvenuto è da ritenersi del tutto episodico. Nessuno è comparso all'udienza dibattimentale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, dal referto redatto dall'arbitro, che nel corso della gara sostenitori della Parmonval hanno lanciato nei suoi confronti due bottigliette di acqua piene di cui una gli sfiorava la testa.

Inoltre, sempre dalla lettura del predetto rapporto, si evince che al termine della gara, a seguito dell'apertura di un cancelletto che separa il settore del pubblico dallo spiazzo antistante gli spogliatoi, qui sono entrati circa una trentina di sostenitori della Parmonval, che hanno insultato e minacciato la terna arbitrale. In particolare ben due spettatori hanno cercato, in due momenti diversi, di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi perché tempestivamente bloccati dai dirigenti della Parmomval. Altro sostenitore invece ha lanciato una secchiata d'acqua che ha raggiunto in pieno il direttore di gara mentre altri sostenitori hanno ripetutamente preso a calci la porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara una volta che questi lo avevano raggiunto.

Dal rapporto dell'AA1 si rileva che lo stesso, mentre transitava per lo spiazzo antistante gli spogliatoi, non solo veniva fatto oggetto di insulti e minacce ma veniva anche colpito con un calcio alla schiena che gli causava momentaneo dolore e successivamente veniva raggiunto anche da uno sputo al volto.

Lo stesso riusciva a raggiungere a stento il proprio spogliatoio solo grazie all'intervento di due dirigenti della Parmonval. Dalla lettura del rapporto dell'AA2 si rileva che anch'esso è stato oggetto di insulti e minacce da parte dei sostenitori della Parmonval e nel contempo veniva raggiunto anch'egli con un calcio alla schiena e successivamente da uno schiaffo che lo colpiva al collo causandogli del dolore momentaneo; nel contempo, veniva anche tirato per la divisa fino a che questa si strappava. Lo stesso, infine, riusciva a raggiungere lo spogliatoio grazie al fattivo intervento di altro dirigente della Parmonval.

Ciò posto questa Corte rileva che la Società ospitante è responsabile dell'ordine pubblico ed in assenza delle Forze dell'ordine essa deve predisporre un valido servizio d'ordine che deve risultare adeguato a prevenire atti violenti, ex art. 13 comma 1 lett.a) del CGS

In ragione di quanto poi accaduto deve, pertanto, evincersi che il servizio d'ordine predisposto dalla Società non fosse idoneo a prevenire quanto poi effettivamente accaduto.

Inoltre le Società, ai sensi dell'art. 14 del C.G.S., sono responsabili dei fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori.

Non di meno si ritiene che il gravame debba essere parzialmente accolto nei limiti che seguono dovendosi tenere conto ai fini dell'irrogazione delle sanzioni (ex art 16 comma 1 C.G.S.) delle seguenti circostanze: a) che in capo alla Società non risultano precedenti specifici; b) il doveroso e fattivo intervento dei dirigenti della Parmonval (così come risultante dai referti) di difendere gli ufficiali di gara limitando al massimo le possibili conseguenze fisiche delle aggressioni subite che, peraltro, non risultano avere determinato lesioni.

In ragione di quanto sopra le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale vanno rideterminate come da dispositivo, dovendosi però applicare la sanzione dell'ammenda nel minimo edittale di cui all'art. 14 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in una giornata la squalifica del campo e in € 500,00 (cinquecento) la sanzione dell'ammenda.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 62/A

A.S.D. VIS SOLUNTO (PA) avverso la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Campionato 2^a categoria girone "B" Gara Gran Sicilia Aspra - Vis Solunto del 11/12/2016 - C.U. n. 202 del 14/12/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Vis Solunto impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la persona che si è rifiutata di uscire dal terreno di gioco non è riconducibile ad essa società, atteso che la gara in questione si sarebbe giocata a porte chiuse e che la gestione dell'ordine pubblico era a carico della consorella quale società ospitante.

Per tali ragioni l'appellante chiede la revoca della suddetta sanzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara e il successivo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei sostenitori, rileva che la gara ha avuto inizio con 20' di ritardo perché un soggetto non iscritto in elenco si rifiutava di uscire dal campo per destinazione se non attraverso l'intervento "dei carabinieri".

L'arbitro ritiene che detto sostenitore sia da riferire alla Vis Solunto, sia perché così gli avevano riferito i dirigenti della Società ospitante sia perché lo stesso colpiva con uno schiaffo un calciatore della società Gran Sicilia Aspra che cercava di allontanarlo dal campo per destinazione.

Per quanto sopra, questa Corte ritiene che la riferibilità del suddetto estraneo alla Società Vis Solunto sia assai dubbia, perché basata unicamente sulla dichiarazione resa dai dirigenti della Società ospitante, i quali senza dubbio (in quanto responsabili dell'ordine pubblico) avevano un interesse diretto a deresponsabilizzarsi.

Sotto altro profilo nulla prova, in ordine alla riferibilità del predetto estraneo alla Società Vis Solunto, la circostanza che questi abbia colpito un calciatore della società ospitante che tentava di farlo uscire dal campo per destinazione.

Pertanto in assenza di elementi certi (quali ad es. una tuta e/o una maglietta con il logo della società) il gravame deve essere accolto e, conseguentemente, deve procedersi alla revoca della sanzione dell'ammenda così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, atteso che in siffatte situazioni la responsabilità non può che gravare unicamente sulla società ospitante, quale responsabile dell'ordine pubblico. E ciò senza sottacere che la società ospitante pur sapendo che la gara si doveva disputare a porte chiuse ha tuttavia permesso che soggetti non iscritti in distinta potessero raggiungere il campo per destinazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto gravame e revoca la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 63/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) Avverso inibizione fino al 10/02/2017 dirigente sig. Luigi Norato. Campionato 1^ categoria girone "H" – Gara Città di Castellana / Real Suttano del 11/12/2016 C.U. n. 202 del 14/12/2016

Con tempestivo appello la F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA, in persona del Suo Presidente, ha impugnato il provvedimento disciplinare sopra indicato, sostenendo che il dirigente sig. Luigi Norato si è limitato a protestare all'indirizzo del direttore di gara, invocando la concessione di un calcio di rigore, senza tuttavia proferirgli espressioni ingiuriose e minacciose.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In detto referto l'arbitro spiega che "Al 13° del 1° tempo il sig. Luigi Norato, dirigente accompagnatore della Soc. Città di Castellana, a gioco in svolgimento entrava sul terreno di gioco urlandomi con fare minaccioso..." aggiungendo alcune espressioni offensive ed appunto minacciose.

Da quanto sopra, aggiungendo che le prospettazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti di gara, consegue che l'appello non può essere accolto, apparendo la sanzione congrua e proporzionata ai fatti accaduti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 65/A

U.S.D. AQUILA (ME) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Pietro Calabrese Campionato 1^ categoria Girone "C" Gara OR.SA. P.G. / Aquila del 17/12/2016 C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con rituale e tempestivo appello l'U.S.D. Aquila, in persona del Suo Presidente, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo che la sanzione inflitta al proprio calciatore venga ridotta, non avendo egli assunto la condotta scorretta e il contegno offensivo addebitatogli.

In particolare l'appellante sostiene, qui in sintesi, che a seguito della protesta che ha determinato la seconda ammonizione e quindi l'espulsione, il calciatore sig. Calabrese si allontanava rivolgendo un insulto non già al direttore di gara, peraltro girato di spalle, bensì a un compagno di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che l'arbitro al 23° del secondo tempo ha espulso il calciatore in questione per doppia ammonizione. Il direttore di gara spiega di avere adottato il predetto provvedimento a carico del sig. Calabrese, testualmente, *“avendo platealmente dissentito ad una decisione arbitrale. Lo stesso, uscendo dal campo, mi insultava...”*.

In ragione di tutto quanto sopra, non può sostenersi, come fa la Società appellante, che il calciatore non abbia assunto la condotta scorretta e offensiva che gli è stata addebitata.

Tuttavia, per una più aderente corrispondenza tra i fatti, svoltisi in unico contesto ed esauritisi con la pronta esecuzione del provvedimento disciplinare, senza il manifestarsi di ulteriori conseguenze, può trovare applicazione il disposto sanzionatorio di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S., talché l'appello va accolto, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, ridetermina in due gare la squalifica a carico del sig. Marco Pietro Calabrese.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 67/A

Appello personale di sig. ALFIO RAO (Calcio Giarre – CT) Avverso squalifica fino al 05/02/2017 Campionato Calcio a 5 C2 Gara Calcio Giarre / Inter Club Villasmundo del del 17/12/2017. C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con rituale e tempestivo appello personale il sig. Alfio Rao, allenatore della F.C.D. Calcio Giarre, militante nel campionato di calcio a 5 serie C2, chiede la riduzione della squalifica che gli è stata inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi d'essere andato via alle ore 16.00 (fine primo tempo) per motivi lavorativi e dubitando comunque di un riconoscimento che sarebbe avvenuto all'esterno del campo di gioco *“in una giornata di freddo e pioggia dove eravamo tutti con giubbotti, scalda-collo e ombrelli”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'arbitro riconosceva all'esterno del terreno di gioco il sig. Alfio Rao *“che continuamente e ripetutamente – a fine gara – mi insultava...”* riportando altresì gli insulti e le espressioni offensive usate dal predetto.

Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dall'appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, ragion per cui l'appello non può trovare accoglimento, risultando peraltro congrua la sanzione inflitta al sig. Alfio Rao in relazione al comportamento antiregolamentare attribuitogli dal direttore di gara ed alla circostanza che lo stesso fosse già soggetto a provvedimento disciplinare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo (€ 65,00) versata dall'appellante.

Procedimento n. 68/A

S.S.D. CITTA' DI MESSINA (ME) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Alessandro Fragapane. Campionato Promozione Gir. "C" Gara Città di Messina - Messina del 10/12/2016 - C.U. n. 202 del 14/12/2016

Con rituale e tempestivo appello la S.S.D. Città di Messina impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti, atteso che il calciatore sig. Alessandro Fragapane si è limitato a dire all'arbitro, anche se in maniera poco garbata "*Ma cosa sta facendo*", recandosi immediatamente negli spogliatoi. Per tali ragioni l'appellante chiede una rideterminazione in termini più equi della sanzione stessa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 7' del 2° tempo è stato espulso il sig. Alessandro Fragapane per somma di ammonizioni. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare il predetto calciatore, allontanandosi dal terreno di gioco proferiva una frase dall'evidente tenore irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto a parere di questa Corte il gravame può trovare accoglimento e la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo, atteso che quanto posto in essere dal sig. Alessandro Fragapane è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Fragapane. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 69/A

A.S.D. SC PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica fino al 25.01.17 allenatore sig. Giuseppe Strano. Campionato Eccellenza Gir. "B" Gara A.S.D. SC Palazzolo - Viagrande del 17/12/2016 - C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. SC Palazzolo impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti, atteso che l'allenatore sig. Giuseppe Strano si sarebbe limitato a uscire dalla sua area tecnica senza pronunciare alcuna parola nei confronti dell'arbitro. Le parole riportate dall'arbitro in referto sarebbero state invece pronunciate dal dirigente addetto all'arbitro sig. Graziano Carmelo Strano, per cui chiede una rideterminazione della sanzione inflitta in termini più equi. L'appellante chiede ancora l'ammissione di prova testi e l'audizione del sig. Strano.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al 6' del 2° tempo l'allenatore della A.S.D. SC Palazzolo Sig. Giuseppe Strano usciva dall'area tecnica e gridava frasi ingiuriose e offensive nei confronti di un assistente dell'arbitro.

La Corte osserva che la richiesta di ammissione di prova testimoniale sui fatti oggetto del presente reclamo non può essere ammessa non essendo prevista dall'art. 35 C.G.S. Relativamente alla richiesta di audizione del Sig. Giuseppe Strano avanzata in appello va precisato che le norme procedurali consentono solo l'audizione del legale rappresentante della società reclamante e pertanto anche in questo caso la richiesta non può essere accolta.

Con riferimento agli atti del procedimento ed in particolare al referto dell'arbitro questa Corte ritiene nel merito che il comportamento posto in essere dall'allenatore della A.S.D. Palazzolo appare particolarmente ingiurioso e offensivo. Il reclamo pertanto non può trovare accoglimento, essendo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale equa e ben proporzionata agli accadimenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n.70/A

S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3 ed avverso inibizione fino al 10/01/2017 del dirigente sig. Claudio Alagna Coppa Italia Eccellenza Gara S.C. Marsala 1912 - Mussomeli del 14/12/2016 - C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con appello inviato a mezzo PEC in data 28/12/2016 lo S.C. Club Marsala 1912 impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni inflitte devono essere revocate atteso che la consorella ha irrisolvemente inviato i motivi di impugnazione in primo grado, motivi che, peraltro, non sono mai pervenuti all'odierna appellante. Ragion per cui chiede che la sanzioni vengano revocate, atteso anche la regolarità del tesseramento del proprio giocatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame relativo al risultato gara è inammissibile posto che con il C.U. n. 415/A del 07/06/2016 è stata disposta l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia ed in particolare è stato disposto che gli eventuali appelli avverso i risultati gara devono pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale.

Rilevato che le decisioni del G.S.T. sono state pubblicate sul C.U. n. 210 del 21/12/2016, il relativo reclamo doveva pervenire a questa Corte entro le ore 12,00 del giorno 22/12/2016.

Il gravame, di contro, seppur tempestivo per ciò che attiene la sanzione dell'inibizione irrogata al dirigente accompagnatore sig. Claudio Alagna deve essere, comunque, anch'esso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. con conseguente preclusione di ogni e qualsiasi esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 3/01/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**